



European  
Social  
Charter

Charte  
sociale  
européenne



**EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS  
COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX**

2 September 2021

**Case Document No. 1**

***Comitato Nazionale Quadri Direttivi della Pubblica Amministrazione  
(CO.N.QUA.DIR - P.A.) and Cassa Mutua Nazionale tra i Cancellieri e  
Segretari Giudiziari v. Italy,***  
Complaint No. 202/2021

**COMPLAINT  
(Original in Italian)**

**Registered at the Secretariat on 4 August 2021**

Department of the European Social Charter Directorate General Human Rights and Rule of Law Council of Europe  
F-67075, Strasbourg Cedex

Alla cortese attenzione del Segretario Esecutivo del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, che agisce in nome e per conto del Segretario Generale del Consiglio d'Europa

## **RECLAMO COLLETTIVO**

ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del Regolamento addizionale alla Carta Sociale Europea che prevede un sistema di reclami collettivi

\*

### **INFORMAZIONE RELATIVA AL COMITATO RECLAMANTE CONQUADIR – P.A. E CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI**

1. Il Comitato CO.N.QUA.DIR – P.A. (Comitato Nazionale Quadri Direttivi della Pubblica Amministrazione), è stato costituito in data 12 dicembre 2017 (doc.1), con atto pubblico notarile ai rogiti del Notaro Andrea Venturini in Firenze, per rappresentare i dipendenti pubblici inquadrati nei ruoli direttivi e assunti dalle Amministrazioni di appartenenza mediante concorso pubblico, richiedente la laurea magistrale o altro titolo equipollente ed inquadrati, all'entrata in vigore della legge n.145/02, in una delle posizioni economiche previste per la c.d. Vicedirigenza.

2. E' un comitato presente a livello nazionale con un numero di iscritti sempre crescente (attualmente fissato in 524 ma in fase di aggiornamento sulla base delle nuove adesioni) appartenenti a varie Amministrazioni dello Stato (Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Beni

Culturali, MISE, Ministero degli Esteri, Ispettorato Nazionale del Lavoro, INPS, INAIL ed altri) e distribuiti in circa 17 regioni italiane come risulta dalle allegate schede di adesione i cui nominativi sono riportati nel registro degli iscritti (doc.2-3).

**3.** La rappresentatività del Comitato reclamante nel settore del Pubblico Impiego non emerge solo dalla consistenza degli iscritti e dalla loro distribuzione geografica ma anche dall'attività svolta dal CONQUADIR-P.A. orientata a tutelare e *promuovere la professionalità, la posizione, le prerogative e il ruolo dei dipendenti pubblici inquadrati nei ruoli direttivi nella Pubblica Amministrazione e in tutti gli ambiti a questa riconducibili nonché il perseguimento delle pari opportunità rispetto alle qualifiche corrispondenti del settore privato, come individuati dalla legge, dai contratti collettivi e integrativi, anche attraverso l'istituzione di un area separata, corrispondente all'AREA QUADRI dell'impiego privato, la valorizzazione del ruolo direttivo e di raccordo con i dirigenti, l'attribuzione di nuovi compiti e funzioni che equiparino questa figura apicale a quella dei pari grado europei.*

4. Per il conseguimento di tali obiettivi il Comitato ha avviato, sin dai mesi immediatamente successivi la sua costituzione, un percorso istituzionale nel corso del quale sono state avanzate le istanze del personale della ex carriera direttiva della Pubblica Amministrazione per l'istituzione dell'Area Quadri.

5. Infatti, già in data 15 febbraio 2018, una delegazione del CONQUADIR P.A. veniva ricevuta dal *Capo di Gabinetto del Dipartimento Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri* al quale veniva rappresentata la richiesta di istituzione dell'Area Quadri per il personale proveniente dalla ex carriera direttiva.

**6.** A seguito di tale incontro, il Capo di Gabinetto Dr. Polverari trasmetteva, in data 1° marzo 2018 (doc.4), l'istanza del Comitato CONQUADIR PA *all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.R.A.N.) affinché tale richiesta formasse oggetto di discussione nell'istruttoria per la definizione del nuovo ordinamento professionale affidato, ai sensi dell'art.12 CCNL Funzioni Centrali, alla Commissione Paritetica.*

7. Successivamente, una delegazione del Comitato reclamante veniva ricevuta, in data 10 aprile 2018, dall'allora Presidente ARAN – dr. Gasparrini al fine di illustrare l'istanza già trasmessa dal Dipartimento della Funzione Pubblica relativa all'istituzione dell'Area Quadri per il personale laureato assunto dalle rispettive Amministrazioni, nella carriera direttiva.

**8. Istanza che veniva formulata anche attraverso una diffida stragiudiziale notificata in data 25 maggio 2018 (doc.5) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Aran** (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e rinnovata in data 19 ottobre 2018 con notifica al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

9. Oltre alla richiesta di istituzione dell'Area Quadri, il Comitato ha promosso attività ed istanze finalizzate a valorizzare e tutelare la posizione professionale dei propri iscritti nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza. La rappresentatività del CONQUADIR-P.A. per il personale della ex carriera direttiva è stata dunque riconosciuta a livello istituzionale dalle varie Amministrazioni centrali con le quali sono intercorse diverse interlocuzioni.

10. In tale contesto si collocano gli incontri richiesti insieme alla **CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI**; istituto nazionale di previdenza e mutualità, disciplinata dalla Legge 11 maggio 1951 n. 384, così come modificata dalle leggi 24.2.1953 n. 89 e 15.11.1993 n. 458 e sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia (doc.6 - 7) al quale sono iscritti ex lege, in qualità di soci, il personale dipendente dell'Amministrazione Giudiziaria inquadrato nell'attuale profilo di Direttore (già Direttori di cancelleria e Cancellieri C2) (doc.8)

11. In considerazione della rappresentativa, gli odierni reclamanti, in data **16 ottobre 2018 e 31 maggio 2019 (docc. da 9 a 13), con il Vice Capo di Gabinetto - dr. Pucci - del Ministero della Giustizia** finalizzati all'istituzione almeno di un profilo professionale separato per gli ex Direttori Amministrativi.

12. Il Comitato CONQUADIR-PA nel contempo intraprendeva altre iniziative a tutela del personale della ex carriera direttiva come l'istanza formulata in data 13

dicembre 2018 all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per ottenere l'estensione del Decreto Ministeriale del 6 marzo 2018 laddove prevede l'erogazione delle somme accantonate nell'apposito "Fondo" in favore del personale di ruolo che concorre alla realizzazione degli obiettivi connessi all'attività di vigilanza e di contrasto del lavoro sommerso e irregolare includendo in tale categoria anche il personale ispettivo, ivi compresi i Responsabili di tali Aree e il personale che si occupa del recupero coattivo delle sanzioni come gli avvocati dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

13. A tale richiesta seguiva **formale diffida stragiudiziale notificata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 14 dicembre 2018 (doc.14)** volta ad ottenere la ripartizione di tali compensi in favore al suddetto personale

14. Nello stesso contesto e per finalità analoga una delegazione **del Comitato reclamante veniva ricevuto, in data 14 marzo 2019, dal Sottosegretario al Ministero dell'Interno – Deputato Carlo Sibilia** per l'istituzione di un ruolo ad esaurimento per il personale della ex carriera direttiva di ragioneria per il quale il Comitato aveva provveduto alla notifica di una diffida stragiudiziale in data 7 settembre 2018 (docc. da 15 a 17).

15. Infine, **in data 14 novembre 2019**, una delegazione CONQUADIR-PA veniva ricevuto anche dal Ministro per la Pubblica Amministrazione – On.le Fabiana Dadone al quale veniva illustrata la proposta di istituzione dell'Area Quadri per il personale laureato destinatario dell'inquadramento nell'area separata c.d. Vicedirigenza istituita con Legge nr. 145/2002 del 24/07/2002 ma mai attuata e successivamente abrogata.

16. Nel presente reclamo collettivo il **Comitato CONQUADIR-PA è rappresentato dal legale rappresentante pro tempore Presidente dr. Salvatore Filocamo. Il domicilio eletto ai fini del presente reclamo è presso gli indirizzi di posta elettronica conquadir@gmail.com o e/o il recapito di cellulare +393394471461** mentre la **CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI** è rappresentata dal legale rappresentante pro tempore Presidente dr. Federico Mancuso. Il domicilio eletto ai fini del presente

reclamo è presso gli indirizzi di posta elettronica [federici@legalefederici.it](mailto:federici@legalefederici.it) e/o recapito telefonico 06.06/68801848.

17. Il Comitato CONQUADIR PA, ai fini della presente denuncia, si avvale dell'assistenza dell'avv. Roberta Federici (CF: FDRRRT68B46L117J) del Foro di Milano

**Posta elettronica di riferimento: [federici@legalefederici.it](mailto:federici@legalefederici.it)**

**Posta certificata : [roberta.federici@milano.pecavvocati.it](mailto:roberta.federici@milano.pecavvocati.it) – recapito telefonico 06.32803492**

\*

**Parte contraente che ha violato la Carta Sociale Europea: ITALIA**

\*

**Esposizione dei fatti**

18. Il vecchio inquadramento professionale degli impiegati civili dello Stato (amministrativi e tecnici), prevedeva, ai sensi dell'art.1 DPR n.3/57, la distinzione dei dipendenti nelle seguenti carriere: direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario. All'interno di tali carriere il personale veniva inquadrato in categorie gerarchiche.

19. L'art.161 del DPR 3/57 (doc.20) prevedeva l'accesso alla carriera direttiva (ex VII, VIII IX categoria) mediante pubblico concorso per esami al quale potevano partecipare coloro che erano muniti di diploma di laurea

20. Successivamente, il D.Lgs 29/93 (doc.21) avviava la Privatizzazione del Pubblico Impiego disponendo, all'art.2, II° comma, che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sarebbero stati disciplinati dalle norme di diritto privato in quanto compatibili con la specialità del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei termini definiti dal presente decreto.

21. A seguito di tale disposizione i rapporti individuali di lavoro venivano regolati dai contratti collettivi stipulati per comparti della pubblica amministrazione e regolati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del suddetto decreto.

22. Per effetto della c.d. Privatizzazione, il sistema di classificazione del personale veniva, dai contratti collettivi dei vari comparti, radicalmente modificato passando dal sistema delle “qualifiche” a quelle delle “Aree funzionali” all’interno delle quali il personale veniva ripartito in posizioni economiche.

23. Più esattamente, l’art. 13 del CCNL del comparto Ministeri 1998/2001 (doc.22) (oggi comparto Funzioni Centrali), introduceva il nuovo ordinamento professionale improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi.

24. In ragione di ciò veniva previsto l’accorpamento delle ex nove qualifiche in tre aree funzionali secondo la seguente ripartizione:

Area A - comprendente i livelli dal I al III;

Area B - comprendente i livelli dal IV al VI

Area C - comprendente i livelli dal VII al IX ed il personale del ruolo ad esaurimento;

25. Il nuovo ordinamento professionale prevedeva altresì, all’art.13 del CCNL comparto Ministeri *l’istituzione nell’area C di una separata area dei “professionisti dipendenti”*, nella quale far confluire i lavoratori inquadrati nella VII, VIII e IX qualifica che espletavano una attività che richiedeva, in base al tipo di laurea, l’abilitazione all’esercizio della professione e/o l’iscrizione ad albi professionali

26. La declaratoria dell’Area C descritta nell’allegato A) del suddetto contratto prevedeva espressamente quanto segue: *Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.*

27. Per l’accesso dall’esterno a tale Area, la contrattazione collettiva prevedeva il possesso del diploma di laurea, tuttavia e nonostante l’elevato contenuto

specialistico delle mansioni di tale Area funzionale, veniva previsto l'accesso per il personale interno anche in assenza del suddetto titolo di studio.

28. Nello specifico, l'allegato A) prevedeva per il personale interno non in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, purchè in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, si fa riferimento ai seguenti ulteriori requisiti:

- dalla posizione economica B1, verso la posizione economica C1: esperienza professionale di nove anni nella posizione di provenienza;
- dalla posizione economica B2, verso la posizione economica C1: esperienza professionale di sette anni nella posizione di provenienza;
- dalle posizioni economiche B3 e B3S, verso la posizione economica C1: esperienza professionale di cinque anni nella posizione di provenienza.

29. In sintesi il nuovo ordinamento professionale, **introdotto non solo nel Comparto Ministeri ma anche nei CCNL dei Comparti oggi confluiti, ai sensi del CCNQ del 13 luglio 2016 (doc.23), in quello delle "Funzioni Centrali"**, è stato improntato verso una struttura non più piramidale ma cilindrica, con la conseguente omogeneizzazione delle funzioni ripartite tra il personale collocato all'interno delle singole aree con conseguente e sostanziale equiparazione del personale assunto per la carriera direttiva con quello assunto per la carriera di concetto, con valorizzazione delle competenze di quest'ultimo a detrimento di quelle attribuite, sin dall'assunzione, al personale direttivo.

30. Nel corso degli anni, la categoria del personale della ex carriera direttiva (rappresentato dal Comitato reclamante), più di altri ha subito gli effetti negativi della privatizzazione del pubblico impiego, essendo questa intervenuta, nella maggior parte dei casi, con provvedimenti tesi a far conseguire alle amministrazioni maggiore flessibilità nella gestione del personale, senza prevedere, nel contempo, una concreta armonizzazione con il settore privato, soprattutto in materia di valorizzazione del personale direttivo sul quale sono continuate a gravare rilevanti responsabilità.

31. In taluni casi, infatti, il legislatore ha permesso alla contrattazione integrativa di stravolgere, i contenuti professionali del personale della ex carriera direttiva privandolo di ogni progressione di carriera alla quale avrebbe avuto diritto in base alla modalità di assunzione nel previgente ordinamento pubblicistico.

32. Tale è il caso del personale assunto in qualità di “*vice consigliere di ragioneria*” della **ex carriera direttiva di ragioneria dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno ai sensi del DPR 340/82 (doc.24)**; assunzione avvenuta come “*vice consigliere di ragioneria*” solo dopo aver superato un concorso pubblico (riservato a coloro che erano in possesso del diploma di laurea magistrale) **e perfezionata dopo aver superato un corso di formazione di 6 mesi presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione convenuta** .

33. La citata normativa prevedeva lo svolgimento di mansioni altamente professionali con progressioni di carriera per scrutinio per merito comparativo che avrebbe assicurato loro, (così come ai loro omologhi della carriera direttiva dell’area giuridico amministrativa ai quali, ai sensi dell’art.3 D.Lgs 165/01 è stato conservato il trattamento giuridico ed economico previsto all’assunzione), l’accesso ai profili dirigenziali con tutti i benefici giuridici ed economici previsti dalla normativa citata. Invece tale personale, per effetto della suddetta privatizzazione, è stato dapprima, inquadrato nel profilo di Direttore Amministrativo Contabile (con rapporto di lavoro di natura privatistica) e successivamente, con il CCNI del Ministero dell’Interno 2010 (doc.25), accorpato ai Collaboratori Amministrativi (ex VII qualifica) ed ai Funzionari Amministrativi Contabili (ex VIII qualifica) nel medesimo profilo professionale di “Funzionario Economico-Finanziario” – Area III° (ex Area C)

34. La privatizzazione ha, dunque, non solo precluso, a tale personale ogni tipo di progressione di carriera ma ha anche modificato *in pejus* il trattamento economico previsto dall’art.17 del DPR 340/82 con conseguente violazione del c.d. “*legittimo affidamento*” ossia del principio teso a tutela di una situazione giuridica realizzatasi consequenzialmente ad un comportamento della P.A. che ha suscitato nel terzo un ragionevole affidamento in un determinato risultato.

35. Nonostante la soppressione della carriera direttiva di ragioneria il personale all'epoca assunto in tale carriera ha continuato a svolgere, in molti casi, incarichi di rilevante responsabilità equiparabili a quelli della carriera prefettizia disciplinata, dopo l'abrogazione del DPR 340/82, dal D.Lgs 139/00 (doc.26).

36. A tal fine preme rammentare che l'unica distinzione esistente tra le due carriere (direttiva di ragioneria e prefettizia) sino all'abrogazione del DPR 340/82, era quella correlata al titolo di studio richiesto per l'accesso alle citate carriere, dove per quella prefettizia veniva richiesta la laurea in giurisprudenza, mentre per quella di ragioneria la laurea in economia e commercio; tale distinzione aveva inizialmente giustificato la privatizzazione della carriera direttiva di ragioneria salvo poi reintrodurre lo stesso titolo di studio tecnico per l'ammissione alla carriera prefettizia introdotta dal D.Lgs 139/00.

37. La giustizia amministrativa si è più volte espressa sull'annosa questione della privatizzazione del pubblico impiego, ritenendo che *“la mancata trasformazione dell'ex ruolo direttivo (VIII e IX livello per i Ministeri) in una fascia intermedia alta con funzioni parzialmente assimilabili ai quadri, come del resto previsto nel privato dall'art. 2095 cc. ha fatto sì che mancasse un serbatoio qualificato a cui attingere sia per la dirigenza che per le funzioni devolute dalla dirigenza stessa. Inoltre è incontestabile e inarrestabile la spinta del personale verso la funzione di vertice, tale da non permettere un adeguato filtro anche a scapito della qualità organizzativa”*,

38. Peraltro la censura del Parlamento Europeo del 14 giugno 2001, pervenuta a seguito delle petizioni all'epoca presentate (doc.27) e rivolta all'Italia quale monito verso le conseguenze negative che le scelte in materia di pubblico impiego potevano avere sulla politica di coesione comunitaria stante la divergenza sussistente in tale settore con gli altri *“partners”* europei, induceva il legislatore italiano ad intervenire al fine di armonizzare lo status dei funzionari pubblici con la normativa europea.

39. In ragione di ciò, in materia di riordino della dirigenza statale, la legge 145/2002 (doc.28), introduceva l'art.17 bis nel Testo Unico del Pubblico Impiego (D.Lgs 165/01) con il quale veniva istituita un'apposita area della vicedirigenza, la

cui disciplina era rimessa alla contrattazione collettiva e nella quale doveva confluire il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che aveva maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento.

38. A tal fine nel CCNL Ministeri 2002-2005, veniva prevista, all'art.9, l'istituzione di una Commissione Paritetica con il compito di formulare proposte in ordine alla verifica della disciplina dell'area della vice dirigenza e di quella dei professionisti, ai sensi del Protocollo di intesa siglato nel febbraio 2002, tra Governo ed organizzazioni sindacali.

40. Ciò nonostante la Commissione si è limitata ad elaborare una proposta del tutto generica, non dando concreta attuazione alla disposizione legislativa di cui al citato art.17 bis.

41. Successivamente, il comma 227 dell'art. 1 della legge 266/05 (doc.37) disponeva con evidente "ratio" propulsiva, *"ai fini di quanto disposto dall'art. 17 bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, per il personale del comparto ministeri, è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007"*.

42. Il perdurare dell'inerzia della Pubblica Amministrazione verso una concreta attuazione dell'art.17 bis DLgs 165/01 induceva un gruppo di funzionari del Ministero della Giustizia, previa diffida ad adempiere, a ricorrere al T.A.R. del Lazio avverso l'illegittimo silenzio e/o comportamento inadempiente degli organi titolari del potere di indirizzo, chiedendo al Giudice Amministrativo di ordinare alle autorità inadempienti di provvedere all'emanazione dell'atto di indirizzo contrattuale previsto dall'art. 10 terzo comma della legge 15 luglio 2002, n. 145 occorrente per la definizione contrattuale della separata area della Vicedirigenza ed al correlato automatico inquadramento giuridico ed economico nella qualifica di vicedirigente dei destinatari della qualificata posizione lavorativa.

43. Con sentenza n.4266/07 il TAR Lazio accoglieva il ricorso imponendo all'Amministrazione di procedere entro sei mesi.

44. Tuttavia il protrarsi del colpevole inadempimento dell'obbligo di attuazione negoziale della separata area della Vicedirigenza nel comparto delle

amministrazioni dello Stato induceva nuovamente un gruppo di funzionari del Ministero della Giustizia ad adire il T.A.R. del Lazio promuovendo, con istanza ex art. 117, comma terzo, D.Lgs. 2/7/2010 n. 104, la richiesta di nomina di un commissario ad acta per l'attuazione del dispositivo della sentenza n. 4266/07, sez. I del T.A.R. del Lazio passata nel frattempo in giudicato.

45. Nelle more, infatti, il rinnovo del CCNL Comparto Ministeri 2006/2009 (doc.29) avvenuto in data 14 settembre 2007 aveva innovato il sistema di classificazione precedentemente introdotto conservando però una analoga articolazione su tre aree:

- Prima Area: comprendente la ex posizione A1, A1S;
- Seconda Area: comprendente le ex posizioni B1, B2, B3 e B3S;
- Terza Area: comprendente le ex posizioni C1, C1S, C2, C3 e C3S

e senza prevedere, neanche in tal caso, un'area separata per il personale direttivo e ciò nonostante l'art.17 bis Legge 145/02 ne avesse espressamente prevista, da tempo, la sua istituzione.

46. Il T.A.R. del Lazio, sez. I con sentenza 16.05.2012 n. 4391/2012 (doc.30), verificata la fondatezza dell'istanza alla luce delle norme disciplinatrici l'istituzione dell'area Vicedirigenza e della pronuncia 4266/2007 sanciva, in accoglimento della suddetta istanza, che: *“Nella perdurante inerzia delle indicate Autorità, a ciò preposte, viene dunque nominato commissario ad acta per dare pieno adempimento alle prescrizioni contenute nella sentenza 10 maggio 2007, n. 4266, il capo pro tempore del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, senza facoltà di subdelega, data l'evidente delicatezza dell'incarico. Il commissario dovrà portare a compimento l'ufficio assegnatogli nel termine di sei mesi dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione”*

47. La notifica della suddetta sentenza produceva quale rapporto causa – effetto la soppressione della norma istitutiva della Vicedirigenza; soppressione che veniva disposta con l'art. 5, comma 13 del convertito D.L. 6 Luglio 2012, n. 95 (doc.38) e formalmente motivata per la revisione ed il contenimento della spesa pubblica.

48. Tuttavia l'abrogazione della suddetta norma per mere "esigenze di bilancio", confligge con il c.d. *principio di proporzionalità* laddove il provvedimento finale non risponda ai criteri di idoneità, necessità e adeguatezza della misura prescelta e soprattutto laddove si dovesse riscontrare che la compressione del diritto all'inquadramento nella suddetta area è stata giustificata con una motivazione di fatto, insussistente.

49. Nel caso di specie la motivazione utilizzata dal Governo Italiano è chiaramente insussistente posto che erano già stati individuati i fondi per l'attuazione della Vicedirigenza; fondi che sono poi stati impiegati per altre finalità della pubblica amministrazione.

50. Tra l'altro l'infondatezza della motivazione adottata dal Governo italiano per l'abrogazione della Vicedirigenza emerge anche dalla tempistica con la quale è stata soppressa la norma (ossia immediatamente dopo la notifica della sentenza 4391/2012 del TAR Lazio) e per l'assenza di qualsiasi altro provvedimento normativo e/o contrattuale utile a valorizzare e tutelare la professionalità del personale della ex carriera direttiva.

51. Lo Stato italiano restava, quindi, ancora una volta colpevolmente inadempiente verso la censura del Parlamento Europeo il quale aveva auspicato e sollecitato una concreta armonizzazione del Pubblico Impiego con le norme di diritto privato e con la normativa europea al fine di rimuovere ogni discriminazione presente nel processo di Privatizzazione, tra l'altro non ancora concluso e la cui regolamentazione risultava compressa dall'esigenza di contenere la spesa pubblica.

52. Esigenza spesso soddisfatta, come sopra evidenziato, a danno degli stessi dipendenti soprattutto di quelli apicali i quali continuavano a svolgere mansioni di rilevante responsabilità.

53. Nel contempo, infatti, la citata esigenza aveva determinato il c.d. "**blocco della contrattazione collettiva nazionale**" (disposto con l'art.9 comma 17, D.Lgs.78/10 – doc.39), più volte prorogato, e che solo a seguito della dichiarazione di incostituzionalità resa dalla Consulta con sentenza n.178/15, dell'art.1, comma 254 della legge 190 del 2014, veniva riavviata.

54. L'articolo 9, primo comma del decreto legge 31.05.2010. n.78, convertito con modificazioni in legge 30.07.2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di

stabilizzazione finanziaria e di competitività, aveva dunque previsto che il trattamento economico dei pubblici dipendenti per gli anni 2010,2011 e 2012 sarebbe stato pari a quello spettante al 31.12.2010.

55. Il comma 17 del medesimo articolo, a sua volta, aveva previsto, che non si sarebbe dato " *luogo senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali per il triennio 2010/2012 del personale di cui art.2 comma 2 e art. 3 del D.Lgs 165/01* "

56. Il comma 21 del medesimo articolo, inoltre, aveva previsto che "per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 avrebbero avuto effetto per i predetti anni ai fini esclusivamente giuridici.

57. In virtù delle citate disposizioni, dunque" il legislatore aveva introdotto una sospensione del sistema delle relazioni sindacali incidendo sulla espressione principe della libertà di organizzazione sindacale costituzionalmente garantita, ossia quella di stipulare contratti collettivi.

58. Inoltre il legislatore era intervenuto sulla dinamica salariale dei pubblici dipendenti, cristallizzandone i trattamenti fondamentali e quelli spettanti per il 2010 e bloccando gli effetti economici delle progressioni conferite, violando sotto questo profilo pure il diritto ad una retribuzione equa e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato così come sancito nell'articolo 36 della Costituzione.

59. Successivamente, l'art. 16, comma 1 del D.L.6.07.2011, n. 98 (doc.40) , convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111 aveva dato la facoltà al Governo di provvedere con proprio regolamento a prorogare il blocco introdotto con le citate disposizioni del decreto legge 78/10; proroga che interveniva con DPR 122/13 (doc.41) fino al 31 dicembre 2014, estendendo il *vulnus* arrecato ai diritti costituzionali riconosciuti dagli artt. 39, 3 e 36 della Carta costituzionale italiana.

60. L'art. 1, comma 456 della L. 147 /2013 (doc.42) e l'art. 1, commi 254 e 255, 256 della L. 190/2014 (doc.43) avevano a loro volta reiterato e prorogato sia fino al 31 dicembre 2015 sia il blocco della contrattazione collettiva che quello del trattamento economico, bloccando, sinanche, la c.d. " *indennità di vacanza contrattuale* "

61. Con sentenza n. 178/2015 la Corte Costituzionale dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art. L6, comma 1, lett. b) del d.l. 98 del 2011, convertito in legge 111/2011, dell'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 254 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

62. Il Giudice delle leggi, statuiva che " ... *in linea di principio ... l'emergenza economica, pur potendo giustificare la stasi della contrattazione collettiva non poteva avvalorare un'irragionevole protrarsi del blocco delle retribuzioni. Diversamente opinando, infatti, si sarebbe finito per oscurare il criterio della proporzionalità della retribuzione, riferito alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto*" (sentenza 124/91, p. 6 del considerato in diritto cit. p. 14 sent.178/2015).

63. La Corte Costituzionale, tuttavia, precisava che, soltanto a seguito delle proroghe del blocco inizialmente disposto per il triennio 2010 - 2012 si sarebbe "palesata appieno la natura strutturale della sospensione della contrattazione. In ragione di ciò, la Corte, ha dichiarato la "*illegittimità costituzionale sopravvenuta*" delle disposizioni censurate, "*lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata*".

64. Secondo la Corte, dunque, "rimossi, per il futuro, i limiti che si frapponavano allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica, sarebbe stato compito del legislatore dare nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato. (pag. 18 sent. 178/2015).

65. Nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale i pubblici dipendenti hanno subito un illegittimo blocco stipendiale (in virtù di una norma dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale) sino al febbraio 2018; blocco che ha gravato maggiormente sul personale apicale tenuto a svolgere mansioni di elevato contenuto specialistico e di rilevante entità.

66. La retribuzione percepita nel periodo del blocco della contrattazione ossia quello intercorso dal 2010 al febbraio 2018, infatti, non è stata certamente proporzionata per quantità e qualità al lavoro svolto e alle responsabilità assunte dal personale direttivo nello svolgimento delle proprie mansioni a fronte di un trattamento economico assolutamente inadeguato

67. Nel contempo oltre a quanto sin qui esposto, la privatizzazione del Pubblico Impiego, in assenza di un'area separata per il personale direttivo (come richiesto dal Parlamento Europeo e come era stato previsto dall'abrogato art.17 bis della legge 145/02) ha continuato a generare condotte discriminatorie e lesive della professionalità del personale direttivo..

68. Con **Decreto ministeriale del 9 novembre 2017** (doc.31), infatti, **il Ministero della Giustizia** ha previsto la rimodulazione del profilo dell'ex Direttore Amministrativo istituendo in luogo di quest'ultimo, un unico profilo professionale denominato "Direttore" nel quale far confluire anche i funzionari con 7 anni di anzianità accorpando, in tal modo, personale in possesso della laurea magistrale con personale che potrebbe essere in possesso del mero diploma di scuola secondaria superiore.

69. Come risulta dalla declaratoria contenuta nel CCNI 2010 del Ministero della Giustizia (doc.32) al personale direttivo inquadrato nel profilo **di Direttore Amministrativo**, III° Area Funzionale è richiesto *un elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico pratiche in campo amministrativo, giudiziario e dell'organizzazione; il coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche, anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio; svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico con assunzione diretta di responsabilità di risultati; autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali.* Tra le specifiche dei contenuti professionali sono previste: *Attività ad elevato contenuto specialistico nell'ambito delle procedure amministrative o giudiziarie al fine della realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal dirigente. Lavoratori cui è affidata la direzione e/o il coordinamento degli uffici di cancelleria o, nel loro ambito, di più reparti, quando la direzione dell'ufficio nel suo complesso sia riservata a professionalità appartenenti al ruolo dirigenziale; lavoratori cui sono affidate funzioni vicarie del dirigente, lavoratori preposti alle attività connesse alla formazione del personale.*

70. In base al decreto ministeriale sopra richiamato il personale direttivo, con tali competenze, sarà accorpato al personale che pur inquadrato nella medesima area funzionale, (ma proveniente da altri percorsi professionali ed in possesso anche del

solo diploma di scuola secondaria), transiterà, con il solo possesso del requisito dell'anzianità di servizio, in un unico profilo professionale denominato "Direttore"

71. Altro rilevante pregiudizio si è realizzato nei confronti dei **Professionisti della Pubblica Amministrazione** ai quali, oltre il diploma di laurea viene richiesta anche l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale (come nel caso degli ingegneri o architetti del **Ministero delle Infrastrutture (doc.33)**, gli avvocati **dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro**, etc..) e ciò nonostante risultano inquadrati nella ex Area C ora III° Area funzionale senza essere mai stata attuata, nei loro confronti, l'istituzione di un'area separata prevista già dall'art. 13, comma 1 lett.b) del CCNL 1998/2001.

72. La rimozione del blocco della contrattazione collettiva comportava una graduale ripresa delle procedure negoziali per il rinnovo dei contratti le quali venivano però precedute dalla rideterminazione dei comparti di contrattazione del Pubblico Impiego avvenuta con la sottoscrizione del CCNQ del 13 luglio 2016. In virtù di tale rideterminazione i nuovi comparti di contrattazione erano i seguenti: Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Sanità e Istruzione e Ricerca.

73. Per quanto rileva ai fini nel presente reclamo, nel comparto **Funzioni Centrali** confluivano quello dei Ministeri, Avvocatura Generale dello Stato, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA; Ispettorato Nazionale del Lavoro; Altre Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Agenzia delle Entrate; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL; Istituto nazionale di previdenza sociale - INPS, etc..

74. Con atto di indirizzo del 6 luglio 2017 (doc.34), inviato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'ARAN per la riapertura dei tavoli di contrattazione, in data 18 febbraio 2018, è stato siglato il CCNL delle **Funzioni Centrali (doc.36)** nel quale all'art.12 è stata prevista l'istituzione presso l'Aran di **una specifica Commissione paritetica che porti alla convergenza dei diversi modelli di classificazione in un modello unico riferito a tutti i dipendenti dell'attuale comparto.**

75. In particolare, al 2° comma del citato art.12, le parti convenivano sull'opportunità di prevedere una fase istruttoria, che consentisse di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza sugli attuali sistemi di classificazione professionale, nonché di verificare le possibilità di una loro evoluzione e convergenza in linea con le finalità indicate al comma 1, nella prospettiva di pervenire a modelli maggiormente idonei a valorizzare le competenze professionali e ad assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi.

76. Pertanto, in coerenza con le finalità espresse nell'art.12, alla Commissione paritetica sono stati affidati i seguenti compiti:

*a) analisi delle caratteristiche degli attuali sistemi di classificazione professionale, anche in chiave di raffronto con quelli vigenti in altri settori pubblici e privati o in altre pubbliche amministrazioni dei Paesi europei;*

*b) valutazione di efficacia ed appropriatezza di tali sistemi con riferimento all'organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura delle amministrazioni interessate, nell'ottica di bilanciare l'esigenza di convergenza con quella di valorizzare le specificità di ciascuna di esse;*

*c) verifica delle declaratorie di area o categoria, in relazione ai cambiamenti dei processi lavorativi, indotti dalle innovazioni di servizio o processo e dalle nuove tecnologie, ed alle conseguenti esigenze di fungibilità delle prestazioni e di valorizzazione delle competenze professionali;*

*d) verifica dei contenuti dei profili professionali in relazione ai nuovi modelli organizzativi;*

*e) verifica della possibilità di rappresentare e definire in modo innovativo i contenuti professionali, di individuare nuove figure o di pervenire alla definizione di figure polivalenti, nell'ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo e di incentivare comportamenti innovativi;*

*f) verifica della possibilità di definire ulteriori opportunità di progressione economica, per il personale apicale di ciascuna area o categoria;*

*g) revisione dei criteri di progressione economica del personale all'interno delle aree o categorie, in correlazione con la valutazione delle competenze professionali acquisite e dell'esperienza professionale maturata;*

*h) verifica della possibilità di operare una revisione degli schemi di remunerazione correlati alle posizioni di lavoro;*

*i) analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professionali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento, anche in relazione allo sviluppo della qualità dei servizi e dell'efficacia dell'azione amministrativa;*

*j) analisi e valorizzazione delle specificità professionali,*

77. La Commissione Paritetica, in attuazione dei compiti sopra elencati ed in particolare di quelli evidenziati ai punti a) c) e j), avrebbe dovuto individuare modelli organizzativi in linea non solo con quelli dei Paesi europei ma che con il settore privato al fine di completare quella privatizzazione rimasta incompiuta e valutata negativamente dalla Corte dei Conti nel rapporto di certificazione del CCNL Funzioni Centrali (cfr.pag.14 – doc.35),

78. Il percorso idoneo a soddisfare i criteri sopra enunciati ed i requisiti di armonizzazione del sistema di classificazione del pubblico impiego con il settore privato e con i modelli organizzativi europei, avrebbe dovuto indurre la Commissione a prevedere l'istituzione di una separata area funzionale solo per i Quadri Direttivi (ossia per il personale proveniente dalla ex carriera direttiva) e per i Professionisti della Pubblica Amministrazione all'interno del CCNL Funzioni Centrali rimasti privi di una progressione di carriera.

79. Ciò nonostante, lo stato dei lavori della Commissione inducono a ritenere che ancora una volta non sarà istituita un'area separata per il personale di cui al punto precedente; area che avrebbe soddisfatto il principio espresso dall'art.1 del D.Lgs 165/01, laddove precisa che il rapporto di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, deve avvenire nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione e ciò al fine di *“c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, ....”*

80. Attraverso l'istituzione di tale Area, non solo sarà possibile conseguire un molteplici vantaggi: 1. valorizzare la professionalità del personale laureato

inquadrate in posizioni apicali della Pubblica Amministrazione e restituire loro una progressione di carriera finora preclusa e 2. contenere la spesa pubblica derivante dal risparmio dei costi del personale, 3. armonizzazione del settore Pubblico con quello privato ed europeo ottemperando finalmente alla censura del Parlamento Europeo e rispondendo ad una esigenza di modernizzazione e radicale riforma del Pubblico Impiego al pari degli altri Paesi Europei.

81. Il riconoscimento di un'apposita area funzionale all'interno del CCNL per i Quadri direttivi della Pubblica Amministrazione ai quali affidare gli incarichi dirigenziali previsti all'art.17 comma 1 bis del D.Lgs 165/01, ne conseguirebbe una razionalizzazione dei dirigenti pubblici (con una riduzione dei costi ad essi correlati), così come accade già in molti paesi europei.

82. Come esposto in premessa il Comitato reclamante nel maggio 2018, con diffida stragiudiziale notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Aran, sollecitava la costituzione della Commissione Paritetica e l'istituzione di un'Area Quadri per il personale direttivo assicurando i medesimi caratteri distintivi previsti per il settore privato dalla legge 190/85, tra i quali: l'autonomia gestionale delle funzioni demandate, la gestione diretta dei rapporti con i terzi, l'assenza dell'obbligo di osservare un orario di lavoro predeterminato o di sottostare al sistema di rilevazione della loro presenza all'ingresso o all'uscita dalla sede di lavoro. Richiesta rimasta senza alcun riscontro.

## **LE VIOLAZIONI DELLA CARTA SOCIALE EUROPEA DI CUI SI CHIEDE L'ACCERTAMENTO AL COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI**

83. Il diritto al lavoro e a condizioni di lavoro eque e dignitose, è stato espressamente previsto dalla legislazione italiana a livello costituzionale ed è ampiamente riconosciuto e tutelato dalla Carta Sociale Europea.

84. Il Comitato CO.N.QUA.DIR-P.A. ha diritto, come ente collettivo rappresentativo del personale direttivo delle Funzioni Centrali, di intraprendere azioni a protezione degli interessi dei propri iscritti a livello istituzionale (come

risulta dai diversi incontri elencati in premessa) e stragiudiziale.

85. Dai fatti esposti risultano chiaramente comportamenti della Pubblica Amministrazione italiana volti ad osteggiare in ogni forma e modo l'attuazione di un'area Quadri in favore del personale direttivo relegandolo in un'area funzionale comprensiva di altri profili professionali privi di laurea e con i quali è stata prevista, in ogni fase di contrattazione, un loro accorpamento.

86. Questi lavoratori, infatti, si vedono costretti a svolgere mansioni che esorbitano il loro livello di inquadramento svolgendo attività professionali (per le quali viene richiesta persino l'abilitazione alla professione) e/o comunque di rilevante responsabilità pur trovandosi collocati nella III° Area funzionale nella quale sono ricompresi altri profili professionali provenienti dalla ex carriera di concetto (in possesso del diploma di scuola secondaria) i quali hanno avuto comunque la possibilità di progredire professionalmente.

87. E' dunque di tutta evidenza come, la c.d. privatizzazione del Pubblico Impiego ha ridefinito un sistema di classificazione dei dipendenti pubblici in contrasto anche con gli stessi principi dettati dal CCNL Comparto Ministeri oggi Funzioni Centrali.

88. In punto, l'art.5 del CCNL Comparto Ministeri 2006-2009, prevedeva tra le finalità e gli obiettivi *“quello di promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità esistenti”* nonché *“nella prospettiva di realizzare un nuovo modello classificatorio, le parti ribadiscono il loro impegno ad individuare idonei strumenti gestionali che possano assicurare, attraverso la crescita professionale ed economica dei dipendenti, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione delle pubbliche Amministrazioni”*.

89. Tuttavia per il personale direttivo non solo non è stata prevista alcuna valorizzazione ma non sono state neanche adottate misure volte ad assicurare la crescita professionale come quella prospettata con l'introduzione dell'art.17 bis Legge 145/02.

90. E ancora, lo stesso art.5 CCNL 2006-2009 al 4° comma, precisava che il nuovo sistema di classificazione del personale doveva ispirarsi alla valorizzazione

delle professionalità interne per garantire alla collettività prestazioni di elevata qualificazione ed il conseguimento di obiettivi di efficacia.

91. Il rispetto di tali norme, dunque, doveva avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali della categoria oggetto del presente reclamo anche nel superiore interesse pubblico che è stato invece disatteso.

92. Le professionalità del personale direttivo anziché essere valorizzate come richiesto dal citato art.5 del CCNL Comparto Ministeri è stata integralmente svilita e soggetti ad un trattamento economico assolutamente inadeguato in violazione dell'art.36 della Costituzione.

93. Quanto sinora esposto non rende ancor più evidente come la contrattazione collettiva sia poi andata in concreto nel senso opposto rispetto all'orientamento del legislatore, che voleva un inquadramento separato per le figure apicali quale riconoscimento per le particolari funzioni di raccordo con il dirigente.

94. La condotta dello Stato Italiano in qualità di datore di lavoro non è giustificabile neanche con il conseguimento dell'interesse pubblico ed è in contrasto con i principi e gli obiettivi fissati dal legislatore con l'art.17 bis del D.Lgs 165/01 (all'epoca vigente perché abrogato solo nel 2012) e dal D.Lgs 150/09 che aveva posto al centro del rapporto di lavoro di Pubblico Impiego, così come il CCNL Comparto Ministeri, la valorizzazione della professionalità del dipendente con conseguente nullità/illegittimità di tale classificazione.

95. Il sistema di classificazione formulato dalla contrattazione integrativa, con il colpevole avallo dello Stato Italiano, ha generato un appiattimento indiscriminato verso l'alto delle categorie inferiori, con svilimento della professionalità del personale direttivo, anello di congiunzione e di aggregazione per qualsiasi modello, sia gerarchico che funzionale, oltre che vivaio della futura dirigenza.

96. Il clima di progressiva delegittimazione del personale direttivo posto in essere dallo Stato Italiano laddove non ha inteso adempiere alla censura del Parlamento Europeo ha prodotto, consentito, favorito o comunque colpevolmente tollerato, l'attuazione di disposizioni illegittime attraverso le quale si è consumata una totale

perdita di credibilità ed autorità all'esterno ed all'interno del contesto lavorativo.

97. In altri termini al personale direttivo collocato in posizione apicale è inibita qualsiasi possibilità di progressione professionale, poiché rimangono e rischiano di rimanere per tutto il resto del loro rapporto “inchiodati” nella stessa area, senza nessuna possibilità di progressione professionale pur svolgendo rilevanti attività.

98. Ciò comporta la violazione delle seguenti norme della Carta sociale:

- **articolo 1**, impegno n. 2, poiché lo Stato italiano è venuto meno all'impegno di riconoscere tra i suoi principali obiettivi e responsabilità, per diverse centinaia di lavoratori pubblici inseriti nell'attività istituzionale delle Amministrazioni Centrali, la realizzazione ed il mantenimento di livelli di professionalità, nonché all'impegno di tutelare in modo efficace il diritto di detti lavoratori di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso, così costringendoli allo svolgimento di mansioni cui non corrisponde un riconoscimento professionale ed economico adeguato, e ciò nella sua triplice veste di legislatore, giudice e datore di lavoro, nonché controllore dell'applicazione del diritto dell'Unione europea in Italia;
- **articolo 4**, impegno n. 4, poiché lo Stato italiano è venuto meno, come datore di lavoro, all'impegno di riconoscere al personale direttivo in posizione apicale (coincidente con quello individuato dall'art.17 bis introdotto dalla legge 145/02) delle Amministrazioni confluite nel comparto delle Funzioni Centrali una progressione professionale verso un'area separata per la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto emanare l'apposito atto di indirizzo all'ARAN per la sua istituzione nel CCNL Funzioni Centrali;
- **articolo 6**, impegno n.4, perché lo Stato italiano attraverso la sua legislazione e la sua giurisdizione non ha riconosciuto di fatto il diritto del personale della ex carriera direttiva delle Amministrazioni del Comparto Funzioni Centrale all'istituzione dell'area separata prevista dall'art.17 bis legge 145/02 negando l'azione collettiva (prevista dalla stessa legge) privata dei suoi effetti di tutela dei diritti, negati dalla Cassazione;
- **articolo 10**, perché lo Stato italiano, come datore di lavoro e attraverso la sua legislazione e la sua giurisdizione, per migliaia di dipendenti della ex carriera

direttiva in posizione apicale (coincidente con quello individuato dall'art.17 bis introdotto dalla legge 145/02) ha negato la possibilità di formarsi professionalmente per una progressione professionale verso un'area di classificazione separata "inchiodandoli" in una area funzionale destinata

Ciascuna delle violazioni della Carta Sociale Europea innanzi segnalate sono state commesse in combinato disposto con la violazione dell'**articolo E della Carta Sociale Europea** e dell'impegno dello Stato italiano di **non discriminazione** dei lavoratori, inibendo loro il riconoscimento della professionalità acquisita in relazione alle mansioni a loro richieste e da loro fornite e la possibilità di progressione di carriera invece riconosciuta a tutti gli altri lavoratori che, negli ultimi anni, sono transitati nei vari Ministeri da altri Enti pubblici conseguendo spesso una collocazione in fasce retributive migliori pur essendo estranei all'attività dell'Amministrazione destinataria.

\*

Si allega al reclamo la seguente documentazione, già indicata in narrativa:

1. Atto Costitutivo e Statuto CONQUADIR
2. Schede di adesione iscritti
3. Registro soci
4. Nota Presidenza del Consiglio dei Ministri - Funzione Pubblica – 1° marzo 2018
5. Diffida Stragiudiziale Presidenza del Consiglio dei Ministri/Aran
6. Legge 384/1951 Cassa Mutua Nazionale Cancellieri
7. Composizione Consiglio Centrale Cassa Mutua Cancellieri
8. Nota Ministero della Giustizia iscritti Cassa Mutua Cancellieri Prot.75/2021
9. Documento unitario Cassa Mutua Cancellieri istituzione profilo separato Direttori
10. CONQUADIR-PA Comunicato n.18 del 21/9/18
11. CONQUADIR – PA – Comunicato Unitario Cassa Mutua Cancellieri

12. Convocazione Ministero della Giustizia- CONQUADIR-PA – CASSA MUTUA NAZIONALE CANCELLIERI 11-4-19
13. Convocazione Ministero della Giustizia- CONQUADIR-PA CASSA MUTUA NAZIONALE CANCELLIERI 31-5-19
14. Diffida INL 13 dicembre 2018
15. CONQUADIR-PA Richiesta di incontro Ministero dell'Interno – Sottosegretario On.le Sibilìa
16. Convocazione CONQUADIR- Ministero dell'Interno 14-3-19
17. Diffida CONQUADIR-PA EX Carriera direttiva –Ministero dell'Interno
18. CONQUADIR – Richiesta incontro Ministero Funzione Pubblica
19. Contatti CONQUADIR – Ministero Funzione Pubblica
20. DPR 3/57 (estratto)
21. D.Lgs 29/93 (estratto)
22. CCNL Comparto Ministeri 98/01 (estratto)
23. CCNQ 13.07.16
24. DPR 340/82 (estratto)
25. CCNI Ministero Interno 2010 (estratto)
26. D.Lgs 139/00 (estratto)
27. Petizioni Commissioni Petizioni Parlamento Europeo 14.06.01
28. L.145/02
29. CCNL Ministeri 2006/2009 (estratto)
30. TAR Lazio Sentenza 4391/2012
31. DM 9.11.17 Ministero della Giustizia
32. CCNI Giustizia 2010 (estratto)
33. CCNI 2010 – Ordinamento professionale Ministero Infrastrutture
34. Atto indirizzo del 6.7.17

35. Certificazione Corte dei Conti
36. CCNL Funzioni Centrali (estratto)
37. Art.1 comma 227 Legge 266/05
38. Art.5 comma 13 DL 95/12
39. Art.9 comma 17 D.Lgs 78/10
40. Art.16 DL98/11
41. Art.1 comma 456 L.147/2013

Roma, 30 giugno 2021

Conquadir- p.a. Presidente dr. Salvatore Filocamo \_\_\_\_\_

CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI  
GIUDIZIARI Presidente dr. Federico Mancuso \_\_\_\_\_

Avv. Roberta Federici \_\_\_\_\_